

VERBALE di ACCORDO

Tra

Randastad rappresentata da Alessandra Rizzi e Marco Ceresa

E

FILCAMS - CGIL Nazionale rappresentata da Cristian Sesena
FISASCAT - CISL Nazionale rappresentata da Dario Campeotto
UILTUCS - UIL Nazionale rappresentata da Gabriele Fiorino

Visto l'articolo 2 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126.

Visto l'articolo 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

Visto l'articolo 2, commi 156 e 157, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010.

Visto l'articolo 53, comma 1, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Visto l'articolo 1, comma 47, Legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate - per il periodo di imposta 2011 - con circolare n.3/E del 14 febbraio 2011

PREMESSO CHE

l'art. 1, comma 47, Legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di tassazione agevolata della retribuzione erogata e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.;

- con circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla suddetta agevolazione fiscale consistente nell'applicazione - per il periodo d'imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività.

- qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2011.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Per l'anno 2011 le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello applicata dall'azienda sono recepite dal presente Accordo, ai sensi della citata circ. 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale anche individuati dalla contrattazione integrativa.

La società, pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali al trattamento economico stabilito per i seguenti istituti:

- lavoro straordinario
- indennità forfetaria per lavoro straordinario
- lavoro supplementare
- compensi per clausole elastiche e flessibili
- lavoro a turno
- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
- lavoro notturno




- premi variabili di rendimento/risultato anche derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale, nello specifico i premi Bonus e Group Bonus (come da Allegato 1) legati rispettivamente al raggiungimento degli obiettivi della Operating Company Italia e di performance individuali.
- ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa nei limiti ed alte condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

La società applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i suoi dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate al di fuori del territorio in cui ha sede legale.


Milano, li 05 maggio 2011

Letto, confermato e sottoscritto.

RANDSTAD



FILCAMS – CGIL NAZIONALE



FISASCAT – CISL NAZIONALE



UILTUCS – UIL NAZIONALE

ALLEGATO 1 (relativo all'Accordo del 5 maggio 2011)

In Randstad Italia sono presenti due tipi di Bonus: Group Bonus e ~~Team~~ Bonus

Group Bonus legato al raggiungimento dell' Operating Profit dell'azienda coinvolti tutti i dipendenti aziendali

Team Bonus composto da KPI individuali differenti per ciascuna famiglia professionale che prevedono:
aumenti di fatturato e/o di profitto e/o di produttività

Erogazione dei premi:

Group Bonus riconosciuto una volta l'anno con il calcolo del cedolino paga di dicembre

Team Bonus riconosciuto semestralmente:

risultati primo semestre riconosciuti con il calcolo del cedolino paga di settembre o ottobre dello stesso anno

risultati secondo semestre riconosciuti con calcolo del cedolino paga di marzo o aprile dell'anno successivo

